

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO (Provincia di Reggio Emilia)



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE

(Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 19, in data 29 marzo 2012,
modificato con deliberazione consiliare n. 35 del 23 aprile 2012)

ART. 1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione dei servizi comunali incaricati delle attività connesse con la celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni previste dall'art. 106 e seguenti del Codice Civile.

ART. 2
Luogo di celebrazione

1. La "Casa comunale" per la celebrazione di matrimoni civili, prevista dall'art. 106 del codice civile, è individuata nei locali adibiti ad ufficio del Sindaco.
2. Su richiesta dei nubendi il matrimonio potrà essere celebrato anche presso i sottoelencati locali comunali:
 - a. Sala d'Aragona, presso il piano nobile della Rocca Estense;
 - b. Sala del Teatro, presso il piano nobile della Rocca Estense;
 - c. Sala delle Aquile, presso il piano nobile della Rocca Estense;
 - d. Atrio, presso il Piano nobile della Rocca Estense;
 - e. Corte d'Onore, presso il Piano terra della Rocca Estense;
 - f. Sala S. Rocco.
3. In caso di inagibilità o non disponibilità dei locali di cui sopra, la sede alternativa sarà indicata con apposito atto della Giunta comunale.

ART. 3
Orario di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, durante l'orario di servizio:
 - a) dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
 - b) il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
2. E' possibile richiedere la celebrazione di matrimoni in orari e giorni diversi da quelli di cui al punto precedente del presente articolo, ossia il sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e la domenica ed i giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Tale richiesta, essendo subordinata alla disponibilità del celebrante e degli operatori dell'Amministrazione comunale deve essere presentata con un preavviso di almeno novanta giorni.
3. Non si effettueranno celebrazioni di matrimonio nei giorni: 1 e 6 gennaio, la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo), 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 e l'11 novembre, 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre.

ART. 4
Costi a carico dei richiedenti

1. L'utilizzo del locale indicato all'art. 2, comma 1, per la celebrazione di matrimoni civili è:
 - a) gratuito per quanti si sposano durante l'orario di servizio;
 - b) soggetto al pagamento di una determinata somma a titolo di contributo spese per il personale amministrativo in servizio e per le pulizie esterne, per quanti si sposano il pomeriggio del sabato e la mattina della domenica o del giorno festivo.
2. L'utilizzo dei locali indicati all'art. 2, comma 2, per la celebrazione di matrimoni civili è soggetto alle condizioni d'uso ed al pagamento della tariffa in base alle disposizioni del regolamento per la concessione in uso delle sale di proprietà comunale. Nel caso di celebrazione del matrimonio il pomeriggio del sabato e la mattina della domenica o

del giorno festivo, sarà dovuto, oltre alla tariffa per la concessione della sala, anche il pagamento della somma di cui al precedente comma 1, lettera b).

3. Gli importi da corrispondere ai sensi della lettera b), del comma 1, sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta Comunale. In caso di mancata deliberazione da parte della Giunta Comunale restano in vigore gli ultimi importi approvati.

ART. 5 Organizzazione del servizio

1. Il giorno e l'ora del matrimonio devono essere concordati dai richiedenti con l'Ufficio dello Stato Civile, almeno sessanta giorni prima della data presunta di celebrazione.
2. Qualora debba essere pagata una delle tariffe prevista dall'art. 4, i richiedenti dovranno presentare, al momento della fissazione della data, la ricevuta di avvenuto versamento della somma dovuta.
3. Nel caso in cui la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale della somma corrisposta.
4. Nessun rimborso sarà corrisposto qualora la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile alle parti richiedenti.

ART. 6 Prescrizioni per l'utilizzo delle sale

1. In caso di utilizzo per la celebrazione dei matrimoni nei locali di cui all'art. 4, comma 1, gli utilizzatori dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) i richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti;
 - b) gli arredi e gli addobbi di cui alla lettera precedente dovranno essere consoni alle finalità ed al decoro del locale occupato;
 - c) il locale dovrà essere lasciato nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione;
 - d) il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti;
 - e) è fatto divieto di spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno della sala utilizzata per la cerimonia, negli atri di accesso, nonché sopra le scale del Palazzo municipale;
 - f) La trasgressione delle prescrizioni di cui al presente articolo, comporterà a carico del diretto responsabile, oltre all'obbligo dell'immediata sospensione dell'attività lesiva, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 200,00 ed all'utilizzatore l'obbligo del ripristino, a proprie cura e spese dello stato dei luoghi.
2. Per l'utilizzo dei locali di cui all'art.2, comma 2, resta ferma la disciplina dettata dal regolamento per la concessione in uso delle sale di proprietà comunale.

Art. 7 MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

1. I nubendi e i testimoni devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana o di avere impedimenti uditivi o verbali dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli articoli 13 e 66, del decreto Presidente della Repubblica, n. 396, del 3 novembre 2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.

2. L'interprete designato dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno cinque giorni prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere alla presenza dei nubendi un apposito verbale dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

Art. 8
MATRIMONIO SU DELEGA

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione con anticipo di almeno sessanta giorni.
2. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre entro 8 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:
 - delega del comune richiedente
 - fotocopia dei documenti di identità dei nubendi
 - fotocopia dei documenti di identità dei testimoni
 - conferma del regime patrimoniale.

Art. 9
FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CERIMONIA

1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre ai nubendi due testimoni maggiorenni (uno per lo sposo ed uno per la sposa), anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.
2. Almeno otto giorni prima della data prevista per la celebrazione, i nubendi dovranno consegnare presso l'ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni.
3. In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione tassativamente entro la mattina del giorno lavorativo precedente la cerimonia.

ART. 10
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel tempo.
2. Il presente Regolamento, entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'esecutività della deliberazione che lo approva e troverà applicazione per tutte le richieste di pubblicazione, presentate dopo tale data.